

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

N. 1126

ADUNANZE DEL 20 E 21 FEBBRAIO 1990

OGGETTO: Legge regionale "Disposizioni sostitutive ed integrative della
L.R. 4.10.1989, n. 14"

SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1990

Presiede: prof. Nicola Di Cagno

Vice Presidente: prof. Nicola Occhiofino

Consiglieri Segretari: avv. Giorgio Bortone - dott. Cosimo Convertino
e con l'Assistenza:

- del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio: dott. Renato Guaccero
- del Responsabile dell'Ufficio Aula e Resocontazione: sig.ra Silvana Vernola

Consiglieri presenti: Abbati Giuseppe, Affatato Giuseppe, Aprile Leonardo,
Armenise Nicola, Augelli Raffaele, Bellomo Michele,
Bianco Stefano, Borgia Franco, Bortone Giorgio, Bru
no Antonio, Cavallo Antonio, Ciannamea Leonardo, Co
lasanto Giuseppe, Convertino Cosimo, Crocco Antonio,
Di Cagno Nicola, Di Giuseppe Cosimo, Dirodi Nicola,
Festinante Luigi, Godelli Silvia, Iafrate Zenone, Lia
Cesare, Liuzzi Francesco, Mansueto Nicola, Marinelli
Fernando, Marroccoli Tommaso, Martellotta Giuseppe,
Marzo Corradino, Massafra Isabella, Mastrangelo Gio
vanni, Monfredi Angelo, Occhiofino Nicola, Paolucci
Roberto, Pizzicoli Michele, Pugliese Girolamo, Rizzo
Marcello, Rossi Angelo, Saponaro Francesco, Selleri
Gilberto, Simone Mauro, Strazzeri Marcello, Tarrico
ne Luigi, Tedesco Alberto, Zingrillo Giuseppe.

Consiglieri assenti: Annese Mario, Di Gioia Pasquale, Fazio Lorenzo, For
tunato Loris, Mariella Vito, Piccigallo Benito.

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che settimo
argomento in discussione è il disegno di legge "Disposizioni sostitutive ed
integrative della L.R. 4.10.1989, n. 14".

Dà la parola al relatore di maggioranza, Cons. Rizzo, Presidente della I^a
Commissione consiliare permanente.

- OMISSIS -

Consiglio Regionale
della Puglia

Il Cons. Mansueto svolge la relazione di minoranza.

- OMISSIS -

Segue la discussione generale.

- OMISSIS -

Al termine, il Presidente comunica che, così come concordato, l'esame dell'articolato è rinviato alla seduta di domani, 21 Febbraio.

SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1990

Presiede: prof. Nicola Di Cagno

Vice Presidenti: dott. Mario Annese - prof. Nicola Occhiofino

Consiglieri Segretari: avv. Giorgio Bortone - dott. Cosimo Convertino

Assistenza del:

- Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio: dott. Renato Guaccero

- Responsabile dell'Ufficio Aula e Resocontazione: sig.ra Silvana Vernola

Consiglieri presenti: Abbati Giuseppe, Affatato Giuseppe, Annese Mario, Aprile Leonardo, Armenise Nicola, Augelli Raffaele, Bellomo Michele, Bianco Stefano, Borgia Franco, Bortone Giorgio, Bruno Antonio, Cavallo Antonio, Ciannamea Leonardo, Colasanto Giuseppe, Convertino Cosimo, Crocco Antonio, Di Cagno Nicola, Di Gioia Pasquale, Di Giuseppe Cosimo, Dirodi Nicola, Fazio Lorenzo, Festinante Luigi, Fortunato Loris, Godelli Silvia, Iafrate Zenone, Lia Cesare, Liuzzi Francesco, Mansueto Nicola, Mariella Vito, Marinelli Fernando, Marroccoli Tommaso, Martellotta Giuseppe, Marzo Corradino, Massafra Isabella, Mastrangelo Giovanni, Monfredi Angelo, Occhiofino Nicola, Paolucci Roberto, Pizzicoli Michele, Pugliese Girolamo, Rizzo Marcello, Rossi Angelo, Saponaro Francesco, Selleri Gilberto, Simone Mauro, Strazzeri Marcello, Tarricone Luigi, Tedesco Alberto, Zingrillo Giuseppe.

Consiglieri assenti: Piccigallo Benito.

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge "Disposizioni sostitutive ed integrative della L.R. 4.10.1989, n. 14" articolo per articolo.

Ne dà lettura.

- OMISSIS -

(Stante la temporanea assenza di entrambi i Consiglieri Segretari, ne assume le funzioni, a norma di Regolamento, il Cons. Tedesco. In sede di esame dell'art. 2, ^{di Consigliere Segretario} riassume le funzioni il Cons. Bortone. Dall'art. 2 all'art. 5, assume la Presidenza il Vice Presidente di turno Annese).

Consiglio Regionale della Puglia

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso.

Il Cons. Mansueto chiede che la avvenga per appello nominale. Il Cons. Segretario Bortone procede all'appello.

Al termine, il Presidente comunica il risultato della votazione:

- Presenti: 33

- Votanti: 31

- Astenuti: 2 (Presidente Di Cagno e Cons. Segretario Bortone)

Hanno risposto "si" 26 Consiglieri

Hanno risposto "no" 5 Consiglieri (Gruppi PCI e MSI)

(Sono risultati assenti al momento del voto i Consiglieri Bruno, Conventino, Crocco, Di Gioia, Fortunato, Iafrate, Liuzzi, Marinelli, Marroccoli, Mastrangelo, Occhiofino, Pizzicoli, Rizzo, Rossi, Simone e Strazzeri).

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione del Cons. Rizzo;
- Preso atto della discussione generale;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A maggioranza di voti, con il voto contrario dei Gruppi PCI e MSI, espressi con votazione per appello nominale,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Disposizioni sostitutive ed integrative della L.R. 4.10.1989, n. 14" nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

F.to (avv. Giorgio Bortone)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.

F.to (dott. Alberto Tedesco)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Renato Guaccero)

Legge regionale

"Disposizioni sostitutive ed integrative della L.R. 4.10.1989, n. 14".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

ART. 1

1. A decorrere dall'anno 1990 e per il quinquennio 1990-1994, in deroga a quanto previsto dalla L.R. 19.3.1982, n. 13, la Regione interviene finanziariamente nella gestione dei pubblici servizi di trasporto locale mediante contributi di esercizio in misura complessiva non superiore al fondo stanziato nel bilancio regionale di ciascun esercizio finanziario anche ad integrazione del Fondo Nazionale Trasporti.

2. Alla estinzione delle passività pregresse maturate al 31.12.1989, valutate in f. 97 miliardi, al netto di interessi bancari passivi, si provvede mediante un piano pluriennale di rientro a partire dal 1990. Le passività pregresse riguardano:

a) ^{per} tutte le aziende di pubblico trasporto locale, i contributi di esercizio spettanti ai sensi della L.R. 19.3.1982, n. 13 per la parte non coperta con gli interventi finanziari regionali per gli anni 1987, 1988 e 1989;

b) per le aziende municipalizzate che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale in affidamento precario, i disavanzi di esercizio comunque non

coperti a partire dall'anno 1983 e certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti, limitatamente ai servizi extraurbani di competenza regionale.

3. Relativamente alle somme dovute alla data del 31 Dicembre 1989 per i titoli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma e per le quali le aziende creditrici intendano richiedere o abbiano già richiesto ed ottenuto anticipazioni finanziarie di cassa da parte di Istituti di credito, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare coi medesimi Istituti di credito apposita convenzione che preveda, in surrogazione delle aziende interessate, la restituzione in rate costanti delle somme anticipate, ad un tasso non superiore al 14% effettivo annuo per un periodo non inferiore a cinque anni e nel limite della spesa annua non superiore a f. 20 miliardi.

4. Gli importi corrisposti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente secondo comma per gli anni 1987, 1988, 1989 sono considerati anticipazioni delle Regioni rispetto ad eventuali interventi dello Stato per i medesimi anni in aggiunta al Fondo Nazionale Trasporti.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PCI e MSI)

ART. 2

1. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, predispona un piano di riorganizzazione, razionalizzazione e ristrutturazione del settore nel quadro delle indicazioni del Piano regionale dei Trasporti. Entro il medesimo termine adotterà i necessari provvedimenti, previo parere della competente Commissione consiliare, per la cessazione delle gestioni in affidamento precario, anche in deroga alla normativa di cui all'art. 8 della L.R. 23.6.1980, n. 79.

2. Contestualmente al piano di riorganizzazione, la Giunta è autorizzata a predisporre una variazione di bilancio per assicurare l'eventuale copertura degli oneri relativi all'esercizio in corso.

(Approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PCI e MSI)

./.

ART. 3

1. Fino alla determinazione dei contributi di cui al precedente art. 2, la Giunta regionale eroga acconti mensili utilizzando il 90% dello stanziamento di bilancio per i contributi dell'esercizio corrente. Lo stanziamento residuo alla chiusura dell'esercizio è riutilizzato nell'esercizio successivo con iscrizione in apposito capitolo del bilancio per le liquidazioni di conguaglio.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PCI e MSI)

ART. 4

1. Al fine di conseguire l'equilibrio economico dei propri bilanci, le aziende di trasporto pubblico locale sono autorizzate a praticare prezzi di biglietti e di abbonamenti superiori a quelli minimi fissati dalla Regione, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 151/81, previa autorizzazione della Giunta regionale per le determinazioni di competenza. Le aziende esercenti autoservizi extraurbani sono altresì facultate ad assumere traffico locale in tutte le fermate autorizzate con l'atto concessionale.

(Approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PCI e MSI)

ART. 5

1. Il prezzo degli abbonamenti rilasciati agli studenti delle scuole di qualsiasi ordine e grado per le autolinee extraurbane è stabilito nell'importo del 60% del prezzo degli abbonamenti.

2. La Giunta regionale stabilisce le condizioni e le modalità che le aziende concessionarie dovranno osservare per l'attuazione di quanto stabilito dal precedente comma.

3. Hanno titolo alla circolazione gratuita sugli autoservizi di trasporto pubblico locale:

./.

- gli invalidi civili, con invalidità superiore all'80%;
- gli invalidi di guerra;
- gli invalidi civili di guerra;
- i grandi invalidi per servizio;
- i grandi invalidi per lavoro;
- i ciechi;
- gli eventuali accompagnatori degli aventi diritto;
- i soggetti di cui all'art. 41 della Legge 7.2.1961, n. 59.

4. Ai rimborsi delle minori entrate che risultano alle aziende per effetto delle circolazioni autorizzate ai sensi dei commi precedenti e documentate con le modalità che saranno stabilite dalla Giunta regionale, si provvede annualmente entro il limite dell'apposito stanziamento del bilancio regionale.

(Approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo MSI e l'astensione del Gruppo PCI)

ART. 6

1. Sono sospese per il quinquennio 1990 - 1994 le disposizioni delle leggi regionali 23.6.1980, n. 79 e 19.3.1982, n. 13 incompatibili con le norme di cui alla presente legge.

(Approvato a maggioranza, con il voto contrario dei gruppi PCI e MSI)

ART. 7

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti strumentali documentano alla Regione -Assessorato al Bilancio- la propria situazione amministrativa e finanziaria.

2. Gli eventuali avanzi di amministrazione accertati alla data del 31 Dicembre 1989 sono riacquisiti al bilancio regionale, previo parere della Commissione Bilancio, per essere destinati a finanziare, per l'anno 1990, le spese correnti degli Enti strumentali.

./.

3. Al fine di cui sopra, ciascun Ente strumentale versa alla Regione l'avanzo di amministrazione accertato entro 60 giorni successivi all'accertamento.

(Approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo MSI e l'astensione del Gruppo PCI)

ART. 8

1. Nell'ambito delle spese finanziabili con mutui, ai sensi dell'art. 10 della Legge 16.5.1970, n. 281, è modificata la destinazione dei mutui di cui al successivo comma fino all'importo e per le destinazioni a fianco di ciascuno indicati, ferme restando le rimanenti condizioni contrattuali.

2. I mutui di cui al precedente comma sono riportati nella seguente tabella:

IMPORTO MUTUO CONTRATTO	ISTITUTO MUTUANTE	DATA CON- TRATTO DI MUTUO	DESTINAZIONE DEL MUTUO COME DA CONTRATTO	IMPORTO PER DE- STINAZIONE DEL MUTUO COME DA CONTRATTO	NUOVA DESTINAZIONE DEL MUTUO
231.000.000.000	CREDIOP	1.7.86	1° prog.plurienn.83-85.Tutela ri- sorse idriche e risanamento acque	231.000.000.000	L.R. 7/87.Fondo di tazione per interv ti straordinari pe tutela dell'ambien lo sviluppo delle vità produttive.Ga (c.n.i.)Cap.000419
120.000.000.000	CREDIOP	1.7.86	1° prog.plurienn.83-85.Tutela ri- sorse idriche e risanamento acque.	120.000.000.000	L.R.7/87.Fondo di tazione per interv straordinari per l tela dell'ambiente lo sviluppo delle vità produttive.Ga (c.n.i.) Cap.00041
120.000.000.000	CREDIOP	1.7.86	1° prog.plurienn.83-85. Tutela ri- sorse idriche e risanamento acque.	120.000.000.000	L.R.22/78 art.9 e 1/85 artt.3,6,11 e R.21/85 art.10.Con buti finanziari al imprese artigiane. Cap. 0215020
60.000.000.000	BANCO NAPOLI	1.7.87	Realizzazione Opere Igiene ambien- tale.	60.000.000.000	L.R.27/85 art.18. () tributi in c/ capi Cap. 0522045
60.000.000.000	BANCO NAPOLI	1.7.87	Realizzazione Opere Igiene ambien- tale.	60.000.000.000	Fondo globale per occupazione giova da disciplinare c successiva legge gionale. (Parte) Cap. 1020050
25.000.000.000	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.1.88	Infrastrutture agricole. Del. G.R. n.11422/86.	25.000.000.000	Fondo globale per occupazione giova da disciplinare c successiva legge gionale. (Saldo) Cap. 1020050

(Approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PCI e MSI)

ART. 9

1. La Regione attua programmi di investimento produttivi ed infrastrutturali attivando i canali di finanziamento della Comunità Economica Europea.
2. A tal fine, per l'anno 1990 promuove la realizzazione dei Programmi Integrati Mediterranei (PIM) e dei Programmi Operativi di cui al Regolamento CEE 2052/88 assentiti dagli Organi Comunitari.
3. I Programmi di cui al comma precedente si attuano con i procedimenti previsti dalla normativa regionale.
4. Nei casi di materia non disciplinata dalla normativa regionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 della Legge 16 Aprile 1987, n.183.
5. Al finanziamento delle quote regionali necessarie per la realizzazione dei "Programmi" si provvede in via alternativa e/o convergente mediante gli stanziamenti di cui alla Legge 16.4.1987, n. 183, all' art. 13 della Legge 1 Marzo 1986, n. 64 ed all'art. 44 del T.U. Legge sul Mezzogiorno.

(Approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PCI e MSI)

ART. 10

1. La Regione Puglia è legittimata a utilizzare, per le opere e le forniture di sua competenza, anche lo strumento della locazione finanziaria, così come definito nell'art. 17 della Legge 2.3.1976, n. 183 "Disciplina dello Intervento Straordinario nel Mezzogiorno".
2. Le leggi regionali che prevedono, a favore di Enti pubblici e di soggetti che per Statuto svolgono attività di pubblico interesse, contributi in conto capitale, sia in unica soluzione^{sia} in quote annuali, oppure in conto mutuo, per investimenti, in beni immobili o mobili, possono operare con lo strumento della locazione finanziaria.
3. In alternativa ai contributi in c/capitale ed in c/mutuo, la Regione può erogare contributi in c/canone per la locazione finanziaria fino alla copertura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile.

(Approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo MSI)

./.

ART. 11

1. E' istituito il "Fondo Regionale per le spese socio-assistenziali" di cui all'art. 14 della legge regionale 3 Luglio 1989, n. 11.

2. L'85% del Fondo è ripartito tra i Comuni con deliberazione di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare Bilancio, per le spese di programma e di gestione dei servizi socio-assistenziali, ivi comprese le prestazioni economiche ex O.N.M.I. già esercitate dalle Amministrazioni provinciali, sulla base dei seguenti parametri riferiti a ciascun Comune:

- a) 4/10 in base alla popolazione residente;
- b) 2/10 in base alla disoccupazione;
- c) 2/10 in base alla popolazione ultrasessantenne;
- d) 2/10 in base alla popolazione inferiore agli anni diciotto.

3. Alla quota dell'85% del Fondo fanno altresì carico le provvidenze integrative a favore degli hanzeniani e delle loro famiglie, attribuite secondo i seguenti criteri:

- a) agli hanzeniani residenti nei Comuni della Regione Puglia è corrisposto, a integrazione del sussidio di cui alla Legge 24 Gennaio 1986, n. 31, a decorrere dal 1° Marzo 1990, un assegno giornaliero di Lire undicimila. E' altresì corrisposto per ciascun familiare a carico un assegno giornaliero di Lire diecimila. Per la definizione dei familiari a carico vige no le disposizioni di cui alla citata Legge 24.1.1986, n. 31;
- b) gli assegni integrativi di cui alla precedente lettera a) sono corrisposti dal Sindaco del Comune di residenza di ciascun hanzeniano sulla base di elenchi forniti dall'Assessore regionale alla Sanità all'inizio di ciascun anno e secondo le eventuali modificazioni comunicate nel corso dell'anno. Alla fine di ciascun anno il Sindaco è tenuto a redigere e presentare il rendiconto delle spese sostenute;
- c) la Giunta regionale accredita ai Comuni le somme occorrenti per l'erogazione degli assegni sulla base degli elenchi di cui alla precedente lettera b).

4. La parte residua del Fondo è ripartita, con uno o più provvedimenti, dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, per l'esercizio delle funzioni amministrative rivenienti da

leggi regionali o statali e per il finanziamento di programmi di intervento socio-assistenziali presentati dai Comuni.

5. L'importo delle rette di ospitalità per il ricovero di minori ed anziani è stabilito d'intesa tra gli Enti affidanti e gli organismi socio-assistenziali affidatari.

(Approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PCI e MSI)

ART. 12

1. I commi 3°, 4°, 5° e 6° dell' art. 1 della legge regionale 4.10.89, n. 14 sono abrogati.

2. Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni normative in contrasto con la presente legge.

(Approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo PCI e l'astensione del Gruppo MSI)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

F.to (Avv. Giorgio Bortone)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.

F.to (Dott. Alberto Tedesco)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Dott. Renato Guaccero)